

Rinnovo convenzione tra la Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari e l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 2 della Gallura per l'espletamento dell'attività di Sorveglianza Medica per la Radioprotezione riguardo i soggetti esposti al rischio di Radiazioni Ionizzanti ed inseriti in categoria "A" e "B", ai sensi del D. Lgs 31 Luglio 2020 N. 101, Medico Autorizzato Dott. Gianni Pala.

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari, di seguito indicata con ASL di Sassari, con sede legale in Sassari, Via E.Costa n. 57,- 07100 Sassari C.F. e P.IVA 02884000908 rappresentata dal Direttore Generale f.f. Dott. Piero Delogu domiciliato per la carica presso la medesima

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 2 della Gallura di seguito indicata con ASL n. 2 della Gallura con sede legale in Olbia, Via Bazzoni Sircana, 2-2A -07026 Olbia, C.F. e P.IVA 02891650901, rappresentata dal Direttore Generale f.f. Dott. Michele Baffigo domiciliato per la carica presso la medesima

PREMESSO:

- che l'ASL n. 2 Gallura, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, svolge attività che comportano l'esposizione di persone a radiazioni ionizzanti;
- che l'ASL n. 2 Gallura, in ottemperanza al disposto dell'art. 134 D.Lgs 101/2020 e successivi aggiornamenti, deve sottoporre alla sorveglianza medica, ivi prevista, i soggetti esposti a radiazioni ionizzanti classificati nella categoria A e B ai sensi dello stesso D.lgs. 31.07.2020 n. 101 ("Attuazione della Direttiva 2013/59 in materia di radiazioni ionizzanti");
- che l'ASL n. 2 Gallura, allo stato non dispone di proprio personale medico con qualifica necessaria di medico autorizzato ai sensi degli articoli 134, 138 del D.lgs. 101/2020 e s.m.i. che proceda alle visite mediche preventive (art. 135), periodiche e straordinarie (art. 136) e alla sorveglianza medica (art. 134) dei soggetti i quali siano stati considerati come esposti al rischio di radiazioni, secondo quanto previsto nel citato decreto, ed a tutte le attività comunque demandate, appunto al Medico Autorizzato, secondo le indicazioni della Direzione dell'ASL n. 2 Gallura;
- che la precedente convenzione approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1129 del 20.12.2024 è scaduta il 31.12.2025;
- che l'ASL n. 2 Gallura, al fine di garantire la continuità del servizio ha manifestato il proprio interesse al rinnovo con la ASL 1 Sassari dell'apporto convenzionale in oggetto anche per l'anno 2026, dalla data del 01.01.2026 e fino al 31.12.2026, per assicurare lo svolgimento di tale attività;
- che l'ASL Sassari ha espresso parere favorevole alla instaurazione del rapporto convenzionale, individuando nel Dott. Gianni Pala il professionista che svolgerà l'attività, non essendovi alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi;
- che il Dott. Gianni Pala ha manifestato formalmente la propria disponibilità ad eseguire la sorveglianza Medica della radioprotezione a favore del personale afferente all'ASL n. 2 Gallura;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

Articolo 1 - Oggetto della Convenzione

Le parti convengono che l'ASL n. 2 Gallura, per l'assolvimento degli obblighi di cui alla premessa della presente convenzione, si avvalga delle prestazioni professionali del Dott. Gianni Pala, dirigente medico a tempo indeterminato presso l'ASL 1 Sassari ed iscritto nell'elenco nazionale dei "medici autorizzati" alla sorveglianza medica della radioprotezione al n. 1754 ai sensi dell'art. 138 del D. lgs n. 101/2020, e s.m.i.. il quale ha manifestato la propria disponibilità.

Il Dott. Gianni Pala, di seguito indicato con l'espressione "medico autorizzato", deve assicurare le seguenti prestazioni a favore dell'ASL n. 2 Gallura relativamente ai soggetti esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, ai sensi del citato D.lgs. N. 101/2020, e secondo le indicazioni della Direzione:

- ✓ visite mediche preventive (art. 135 D.lgs. N 101/2020 e s.m.i.);
- ✓ visite mediche periodiche e straordinarie (art. 136 D.lgs n 101/2020 e s.m.i.);
- ✓ richiesta di allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e proposta di reinserimento di essi quando accerti la cessazione dello stato di non idoneità (art. 137 D.lgs n.101/2020);
- ✓ ogni altro adempimento o attività comunque demandati, dallo stesso decreto (artt. 134 – 143) e dalle norme di legge o regolamenti di esecuzione del medesimo, al "medico autorizzato".

Articolo 2 - Modalità

L'attività di cui all'art. 1 viene svolta al di fuori dell'orario di servizio, secondo i limiti orari minimi e massimi d'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi dell'ASL n. 2 Gallura (Olbia e Tempio Pausania), compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro e predeterminando, attraverso la convenzione, il compenso e le modalità di svolgimento.

L'ASL n. 2 Gallura. si impegna ad assicurare al "medico autorizzato" le condizioni necessarie per il regolare svolgimento del suo compito fornendo qualunque informazione e documentazione che egli ritenga necessaria per la valutazione dello stato di salute dei soggetti esposti e delle condizioni di lavoro incidenti, sotto il profilo medico, sul giudizio d'idoneità di cui al D.lgs n. 101/2020 e s.m.i..

Articolo 3 - Adempimenti del medico autorizzato

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il "medico autorizzato", fermi restando gli altri compiti di cui sopra, è tenuto in particolare a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 139 del D. lgs n. 101/2020 e s.m.i. effettuando tutti gli accessi, a tal fine necessari, nei luoghi dove prestano servizio i soggetti sottoposti alla sua sorveglianza medica.

Articolo 4 - Trattamento dei dati – Pubblicità

In conformità alla vigente disciplina in tema di protezione dei dati personali, viste le disposizioni di cui all'art. 2-septies del D. Lgs. 196/03 recante "Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute" e quelle relative al trattamento delle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, con la presente convenzione vengono disciplinate

le attività che comportano un trattamento di dati personali e particolari per finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria.

Il Dirigente Medico di cui alla presente convenzione è formalmente individuato, con separato provvedimento conforme allo schema tipo allegato alla presente convenzione, adottato dal Direttore della Struttura di riferimento presso la quale lo stesso sarà chiamato ad operare, quale autorizzato al trattamento dei dati personali, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2-quaterdecies, comma 2 del D. Lgs. 196/03 ed in conformità alla disciplina di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

Il provvedimento di individuazione di cui al precedente capoverso definisce l'ambito di autorizzazione e le regole tecniche ed organizzative alle quali il medico autorizzato in convenzione dovrà attenersi in ogni fase del trattamento di dati personali e particolari riferiti ai pazienti.

Il Dirigente Medico autorizzato, pertanto, potrà trattare dati personali e particolari dei pazienti ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui il Dirigente Medico entrerà in possesso in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla sua eventuale presenza nei locali dell'ASL Gallura, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 5 - *Compensi e modalità di pagamento*

L'ASL n. 2 Gallura si impegna a corrispondere all'ASL 1 di Sassari il compenso determinato secondo il vigente tariffario dell'Associazione Italiana di Radioprotezione Medica (A.I.R.M) per ciascuna specifica attività prestata dal Medico Autorizzato, sulla base delle prestazioni effettivamente rese.

Considerata l'attuale classificazione del personale radioesposto, il compenso per l'espletamento dell'attività svolta a favore dei lavoratori classificati in categoria A e B, viene stimato in:

- €14.600,00 per 56 lavoratori di categoria A;
- € 12.375,00 per 65 lavoratori di categoria B;
- € 1.800,00 per indennità di trasferta per circa 10 accessi/anno (180,00 euro/cad);
- € 100,00 /ora per altre attività: es. attività di formazione, riunioni (anche in modalità da remoto), collaborazione alla stesura di protocolli e procedure, ect).

Il compenso per visite eccedenti quanto sopra riportato sarà determinato secondo il tariffario A.I.R.M, che si **allega**.

Il compenso totale, in ogni caso, per l'espletamento dell'attività svolta a favore dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, non potrà essere superiore ad un importo annuo lordo onnicomprensivo di € 30.000,00.

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata dal Dott. Gianni Pala, alla scadenza annuale della convenzione, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto annuale delle attività).

La Direzione Sanitaria dell'ASL n. 2 Gallura apporrà il visto di conferma ed approvazione sul rendiconto annuale delle attività presentato dal Medico Autorizzato.

Le fatture saranno emesse annualmente dal Servizio Bilancio dell'ASL 1 Sassari entro 10 giorni dal ricevimento del report delle attività effettuate.

L'ASL n. 2 Gallura si impegna ad effettuare la liquidazione e il pagamento delle fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario sul c/c IT24C0100003245522300320636, acceso presso la Banca d'Italia.

Articolo 6- *Durata e recesso*

La presente convenzione decorre dalla data del 01/01/2026 e scadrà in data 31/12/2026. La Convenzione potrà essere rinnovata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze delle parti, previo accordo scritto tra le parti.

Resta salva la facoltà delle parti di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Nel caso di recesso da parte di ASL n. 2 Gallura, l'ASL Sassari ha diritto a conseguire il rimborso di tutte le prestazioni eseguite dal Dott. Gianni Pala sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso.

Articolo 7 – *Registrazione*

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto, composto da n. 4 pagine oltre che degli allegati citati e da n. 7 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE ff

ASL N.1 di Sassari

Dott. Piero Delogu

IL DIRETTORE GENERALE ff

ASL N. 2 Gallura

Dott. Michele Baffigo